

Andolfato. Domando di parlare sull'articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare, ma non rientri nella discussione.

Andolfato. Ho chiesto di parlare a fine di rilevare un divario nel tenore dell'articolo in disamina, come è stato proposto dall'onorevole collega Levi, e quale invece lo presenta l'onorevole Commissione colla modificazione testè accolta; divario attinente alla causa giuridica della donazione, all'oggetto e alla portata di essa, e che mi si appalesa non scevro di conseguenze di qualche entità.

Io faccio plauso all'iniziativa del collega Levi intesa a favorire atti cospicui di liberalità fra vivi, destinati ad avere immediato effetto utile a vantaggio di provincie e di comuni.

Ma, onorevoli colleghi, sono ben altre le donazioni che vengono ad ottenere un privilegio mediante l'articolo proposto dalla Commissione.

L'articolo della proposta Levi suona così:

“ Le provincie ed i comuni, ai quali venissero fatte donazioni o cessioni di *proprietà e godimento* per un ammontare non minore di lire 50,000 saranno sottoposte soltanto ad una tassa eguale ad un decimo di quella attualmente in vigore, ecc. ”

Invece il tenore dell'articolo che ci propone la Commissione colla modificazione testè accolta è il seguente:

“ Per i trasferimenti per atto tra vivi a titolo gratuito a favore di provincie e comuni *della proprietà o del godimento* di beni mobili ed immobili, il cui valore non sia inferiore a lire 50,000, si pagherà il decimo della tassa di registro, ecc. ”

Evidente è la sostanziale differenza fra l'una e l'altra dizione.

La prima contempla la donazione della proprietà col diritto alla proprietà stessa inerente di godimento immediato della cosa utile; e lo dinota la congiunzione *e*.

La seconda contempla la donazione della proprietà anche senza l'immediato godimento, nonché la donazione del godimento senza la proprietà, e lo dinota la particella disgiuntiva *o*; con questo che mentre nella prima il valore da prendere a calcolo come criterio di riduzione della tassa è quello della donazione della proprietà col godimento, nella seconda è quello dei beni mobili od immobili, dei quali fosse donato la proprietà anche nuda, o il semplice godimento.

Duolmi che le condizioni presenti della Camera non consentanmi di chiarire adeguatamente il mio

pensiero. Ma io dimando, onorevoli colleghi, di che natura è il godimento di beni mobili od immobili, la cui donazione intendete favorire. Godimento a quale titolo? (Perchè sono parecchie le cause giuridiche del godimento di una cosa) Godimento perpetuo o temporaneo? E se temporaneo, di quale durata?

A me sembra, onorevoli colleghi, che la proposta della Commissione ci allontani dal concetto informatore del disegno di legge d'iniziativa del collega Levi.

E conseguentemente senza più dilungarmi mi permetto presentare il seguente emendamento:

Là dove è detto “ della proprietà o del godimento ” dicasi: “ della proprietà e godimento. ”

Presidente. Onorevole Pascolato?

Pascolato. Non ci metto proprio ombra di amore, come può ben credere la Commissione: ma persisto a ritenere molto più chiara la formola, quale io l'aveva proposta. Prego solamente la Commissione, poichè ha introdotto qualche modificazione nella dizione originaria dell'articolo, di accettare un'altra modificazione, o, per meglio dire, la soppressione delle parole: “ tassativamente determinato ” che mi sembra inutile; mi pare che basti il dire: “ riconosciuto per decreto reale. ” Io proporrei adunque di sopprimere le parole “ tassativamente determinato, ” quali, ben lungi dall'aggiunger chiarezza, apportano, a mio avviso, incertezza e confusione.

Presidente. Abbiamo adunque due emendamenti: l'onorevole Andolfato propone che nell'articolo si dica, invece di “ proprietà o godimento ” “ proprietà e godimento; ” l'onorevole Pascolato poi verrebbe la soppressione delle parole “ tassativamente determinato. ” La Commissione accetta questi emendamenti?

Chiaves, relatore. L'onorevole Andolfato vorrebbe sostituire alla dizione dell'articolo della Commissione quest'altra: “ proprietà e godimento. ” La Commissione dichiara sinceramente che ha voluto contemplare tutti e due i casi, quello in cui fosse lasciata la sola proprietà e quello in cui fosse lasciato la proprietà ed il godimento.

Entrambi i casi credette meritevoli del favore. Il valore però è nei due casi identico, perchè senza distinzione si dice: il cui valore non sia inferiore alle 50,000 lire.

In quanto alla proposta dell'onorevole Pascolato ministro e Commissione hanno riconosciuta necessaria la formola “ tassativamente determinato ” e dirò il perchè.